

CIRCOLARE N. 219/21

Roma, 20/10/2021

Albo Autotrasporto: Quote di iscrizione 2022

Roma 20 ottobre 2021 _ Per opportuna informazione, si trasmette in allegato la delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale autotrasporto n. 5 del 19 ottobre 2021 _ adottata in via di urgenza ed in corso di pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale _ con la quale è stata stabilita la misura annuale del contributo da corrispondere per l'annualità 2022.

L'applicativo "pagamento quote", presente sul sito del Portale Albo, verrà aperto all'utenza indicativamente entro la prima settimana di novembre

Il contributo di iscrizione è dovuto da tutte le imprese che effettuano servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, e deve essere corrisposto entro il 31.12.2021.

La quota da versare per l'anno 2022, è rimasta invariata rispetto quella degli anni precedenti ed è suddivisa in diverse voci:

- una quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo pari a € 30,00;
- una ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto;
- una ulteriore quota dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare. Ricordiamo a tal proposito che per veicolo si intende quanto previsto dal Codice della Strada e che, pertanto, anche il veicolo rimorchiato (rimorchio o semirimorchio che sia) vale per 1.

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la procedura che sarà attivata nell'apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota 2022 deve essere conservata dalle imprese, al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento, l'iscrizione all'Albo dell'impresa sarà sospesa. Trascorsi due anni senza che il pagamento sia effettuato, si incorre nella cancellazione sulla base del presupposto che l'attività sia, di fatto, cessata

ALLEGATO N.1